

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 741/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, tra l'altro, gli obblighi degli Stati membri con riguardo alla trasmissione dei dati relativi alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci dai rispettivi registri nazionali alla Commissione.
- (2) Per garantire un trasferimento affidabile ed efficiente dei dati relativi alle flotte, è opportuno aggiornare l'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 per quanto riguarda i codici dei paesi, i codici degli attrezzi da pesca e i codici di segmentazione della flotta da utilizzare per la trasmissione dei dati.
- (3) Per agevolare la trasmissione dei dati a norma degli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 26/2004 è necessario definire una tabella recante i codici dei paesi.
- (4) A seguito dell'adesione della Croazia è necessario aggiornare la tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 relativa alla codificazione degli attrezzi da pesca, inserendovi un codice per «arpone», un attrezzo utilizzato dalla flotta croata come attrezzo principale o secondario.
- (5) È opportuno aggiornare la tabella 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 inserendovi alcuni codici dei segmenti di flotta per le regioni ultraperiferiche, poiché il regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione ⁽³⁾, che istituiva tali codici, ha cessato di avere effetto a seguito dell'abrogazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio ⁽⁴⁾. A fini di chiarezza, è inoltre opportuno aggiungere nuovi codici di segmentazione della flotta di Mayotte.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 26/2004.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 5).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (GU L 365 del 10.12.2004, pag. 19).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9).

